# *COMUNICAZIONI*

## Missioni valevoli nella seduta del 26 ottobre 2000.

Aleffi, Amoruso, Angelini, Armani, Barbieri, Boccia, Bono, Bordon, Bosco, Bressa, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cananzi, Carazzi, Cardinale, Carli, Casilli, Cerulli Irelli, Cherchi, Chiamparino, Cicu, Conte, Corleone, D'Amico, Danieli, De Cesaris, Teresio Delfino, De Piccoli, Detomas, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Di Rosa, Fabris, Fantozzi, Fassino, Faustinelli, Galli, Gambale, Gatto, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giovine, Labate, Ladu, Lavagnini, Li Calzi, Liotta, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marras, Martinat, Marzano, Masiero, Mattarella, Mattioli, Melandri, Messa, Micheli, Mitolo, Montecchi, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Ostillio, Ozza, Pagano, Pagliarini, Paolone, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Mario Pepe, Peretti, Petrini, Pisanu, Polenta, Possa, Proietti, Ranieri, Rivera, Rizzi, Romano Carratelli, Alessandro Rubino, Sales, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Susini, Spini, Tassone, Testa, Tremaglia, Turco, Turroni, Armando Veneto, Ventura, Villetti, Visco, Vozza.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Amoruso, Angelini, Armani, Barbieri, Boccia, Bono, Bordon, Bosco, Bressa, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cananzi, Carazzi, Cardinale, Carli, Casilli, Cherchi, Chiamparino, Cicu, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Cesaris, Teresio Delfino, De Piccoli, Detomas, Di Fonzo, Dini, Di Rosa, Fabris, Fantozzi, Faustinelli, Ferrari, Galli, Gambale, Gatto, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giovine, Labate, Ladu, Lavagnini, Liotta, Losurdo, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Mangiacavallo, Marras, Martinat, Masiero, Mattarella, Mattioli, Melandri, Messa, Micheli, Mitolo, Morgando, Nesi, Niedda, Nocera, Pagano, Pagliarini, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Mario Pepe, Peretti, Petrini, Pisanu, Possa, Proietti, Ranieri, Rivera, Rizzi, Romano Carratelli, Alessandro Rubino, Scalia, Schietroma, Sedioli, Sica, Solaroli, Soro, Spini, Susini, Testa, Trabattoni, Tremaglia, Turco, Turroni, Armando Veneto, Ventura, Villetti, Visco.

## Annunzio di proposte di legge.

In data 25 ottobre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARTINAT: « Legge quadro sulle calamità naturali » (7385);

BOLOGNESI ed altri: « Norme per agevolare l'impiego di medicinali contenenti sostanze stupefacenti nella terapia del dolore » (7386);

FINI ed altri: « Interventi organici per la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche » (7389);

LANDI: « Istituzione dell'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari e del fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione » (7390);

PAROLO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Bellano » (7391);

FORMENTI: « Legge-quadro per il governo del territorio » (7392);

TURRONI: « Disposizioni concernenti il divieto di utilizzazione e di detenzione di esche avvelenate » (7393);

ORLANDO: « Istituzione del Museo Nazionale dell'Emigrazione » (7394).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 25 ottobre 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per la solidarietà sociale e della giustizia:*

« Istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza » (7388).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 25 ottobre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 483-1068. – SENATORI DE CAROLIS e DUVA; AGOSTINI ed altri: « Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica » *(approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato)* (7387).

Sarà stampata e distribuita.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato PALUMBO ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge: « Istituzione di una Commissione parlamentare permanente sulla verifica dell'attuazione della normativa dell'Unione europea in tema di bioetica » (7317).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)

S. 483-1068. – Senatori DE CAROLIS e DUVA; AGOSTINI ed altri: « Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica » *(approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato)* (7387) – *Parere delle Commissioni V e XI.*

**Modifica dell'assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge, già assegnate alla XI Commissione permanente (Lavoro), sono assegnate alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, con il parere delle Commissioni V e XI:

SBARBATI: « Ripristino della festività nazionale del 2 giugno » (655);

FURIO COLOMBO ed altri: « Istituzione della festa della Repubblica e della Unità nazionale » (3808);

PIVETTI: « Ripristino della "Festa della Repubblica e dell'unità nazionale" » (4736).

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.**

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 25 ottobre

2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Campania, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 24 ottobre 2000 (doc. XXIII, n. 46), nonché le relazioni di minoranza presentate, rispettivamente, dal senatore Novi (doc. XXIII, n. 46-*bis*) e dal senatore Florino (doc. XXIII, n. 46-*ter*).

Tali documenti saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.**

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettere del 23 ottobre 2000, pervenute alla Camera il 24 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, i seguenti progetti di atti normativi comunitari, che sono deferiti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

COM (2000)427 def. – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente agli inalatori per la somministrazione di dosi controllate e alle pompe per la sottrazione di farmaci (doc. 10424/00 env 238 ent 103 codec 561) – *alla VIII Commissione*);

Progetto di posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica alla direttiva 70/156/CEE (doc. 9012/00 ent 75 codec 413) - *alla IX Commissione;*

COM (2000)446 def. – Proposta di decisione dcl Consiglio sull'approvazione da parte delle Comunità europee della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (Convenzione di Montreal) (doc. 10594/00 aviation 36) – *alla IX Commissione;*

COM (2000) 172 def. – Proposta di decisione dei Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 105 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione (doc. 7631/00 eco 78 ent 49) – *alla IX Commissione;*

COM (2000) 314 def. – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote (doc. 9871/00 ent 87 env 214 codec 498) – *alla IX Commissione;*

COM (2000) 453 def. – Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica di Corea e della Thailandia (doc. 10371/00 comer 101) – *alla X Commissione;*

COM (2000) 476 def. – Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (doc. 10851/00 text 22) – *alla X Commissione;*

COM (2000) 448 def.-2000/0192 (COD) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/l999/CE e modifica dette decisioni (doc. 10725/00 san 88 codec 600) – *alla XII Commissione;*

(COM (2000) 529 def.) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (doc. 11596/00 agrileg 133 cod 693) – *alla XII Commissione;*

COM (2000) 471 def. – Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (doc. 11569/00 san 96) – *alla XII Commissione;*

COM (2000) 462 def. – Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (doc. 11594/00 agrileg 131) – *alla XII Commissione*.

Il ministro per le politiche comunitarie, in pari data, ha trasmesso altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, il seguente progetto di atto normativo comunitario, che è già stato deferito, l'11 ottobre 2000, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alle Commissioni VIII e X, nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (doc. pecons 3614/00 ent 38 env 90 codec 220) – *alla VIII Commissione*.

**Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 ottobre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di consigliere ministeriale e vice direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, al dottor Mario Vittorio MANCINI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 42, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 25 novembre 2000.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 ottobre 2000, a pagina 41, prima colonna, l'emendamento Marotta 9. 8 si intende sostituito dal seguente:

*Al comma 3, sostituire le parole:* sul procedimento o sulla forma il cui contenuto *con le seguenti:* sul procedimento o sulla struttura formale dell'atto, quanto il contenuto del medesimo.

**9. 8.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Marotta.

# *PROPOSTA DI LEGGE: JERVOLINO RUSSO ED ALTRI: ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264, IN MATERIA DI ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI (7011) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CANGEMI; NAPOLI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI (6914-7049-7217)*

***(A.C. 7011 – sezione 1)***

## ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7011 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

## EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 2. DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 1. 2, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 4.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

*All'emendamento 1. 2, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

* **0. 1. 2. 15.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Cangemi, Lenti, Nardini.

*All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « anteriormente al 30 giugno 2000 ».

**0. 1. 2. 5.** Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

*All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono, altresì, regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

**0. 1. 2. 16.** Cangemi, Lenti, Nardini.

*All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.

**0. 1. 2. 10.** Napoli, Cuscunà. Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

*All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole:* Agli studenti *con le seguenti:* Le università, tenuto conto delle risorse disponibili e dei risultati conseguiti dagli studenti iscritti « con riserva » nell'anno accademico 1999-2000 provvedono a regolarizzare le iscrizioni degli studenti.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole da:* per il rilascio di titoli *fino alla fine dell'emendamento.*

**0. 1. 2. 3.** Siniscalchi, Petrella, Giardiello, Massa.

*All'emendamento 1.2, comma 1, sostituire le parole:* Agli studenti *con le seguenti:* Gli studenti.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da:* le università *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

*** 0. 1. 2. 2.** Cangemi, Lenti, Nardini.

*All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole:* Agli studenti *con le seguenti:* Gli studenti.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da:* le università *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

***0. 1. 2. 9.** Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

*All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole:* Agli studenti *con le seguenti:* Gli studenti.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da:* le università *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono regolarmente iscritti ai suddetti corsi. Gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria.

**0. 1. 2. 8.** Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

*All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole da:* universitari per il rilascio *fino a:* risultano iscritti *con le seguenti:* di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione,

**0. 1. 2. 11.** Mazzocchin.

*All'emendamento 1. 2, comma 1, sostituire le parole:* di altro corso *con le seguenti:* dello stesso corso.

**0. 1. 2. 6.** Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

*All'emendamento 1. 2, comma 2, sostituire le parole:* abbiano superato la prova *con le seguenti:* risultino in posizione utile nelle graduatorie.

**0. 1. 2. 12.** Mazzocchin.

*All'emendamento 1. 2, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami.

**0. 1. 2. 14.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Dedoni, Capitelli, Mauro.

*All'emendamento 1. 2, comma 3, dopo le parole:* i requisiti *aggiungere le seguenti:* di merito.

**0. 1. 2. 13.** Bracco.

*All'emendamento 1. 2, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Sono valide le deliberazioni già adottate dalle università pur se in contrasto con la presente legge.

**0. 1. 2. 7.** Napoli, Cuscunà, Ozza, Colucci, Fragalà, Manzoni, Polizzi, Malgieri.

*All'emendamento 1. 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, limitatamente agli studenti iscritti dalle università per l'anno accademico 1999/2000 e che hanno sostenuto almeno un esame dei rispettivi corsi di laurea.

**0. 1. 2. 1.** De Franciscis, Ruzzante.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1 – 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensiva dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, presso le quali gli studenti stessi risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Agli studenti di cui al comma 1 che abbiano superato la prova di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, si applicano le disposizioni vi-

genti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari.

**1. 2.** La Commissione.

***(A.C. 7011 – sezione 2)***

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7011 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

***(A.C. 7011 – Sezione 3)***

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'attuazione del provvedimento in esame può comportare variazioni nelle iscrizioni nelle facoltà a numero programmato;

alcune università hanno aumentato il numero di posti a disposizione per le iscrizioni in tali facoltà;

impegna il Governo

a fare in modo che i posti eventualmente aggiunti siano assegnati agli studenti seguendo l'ordine della graduatoria relativa alle prove di ammissione.

**9/7011/1.** Palumbo, Michelini, Rossetto, Sestini, Aprea.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 della legge n. 264 del 1999 prevede che spetta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione annuale del numero dei posti consentiti per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

nel Mezzogiorno d'Italia, ingiustificatamente, il numero dei posti previsto per l'accesso ai corsi rispetto a quello degli aspiranti è talmente sproporzionato da raggiungere il rapporto di un posto per nove candidati;

in ogni caso tale regolamentazione costituisce un « indebolimento » del diritto allo studio, e in tali facoltà, dove la possibilità di accesso raggiunge il 10 per cento, la selezione costituisce un muro difficilmente superabile;

ad un numero crescente di aspiranti si risponde con un'ulteriore riduzione del numero degli accessi rispetto all'anno precedente, così come accade alla seconda Università di Napoli;

molti aspiranti non sono rientrati nei posti messi a disposizione per frazioni di punto, anche a causa delle nuove modalità di valutazione (0,20 punti per errore);

per raggiungere tale restringimento della soglia d'ingresso si è fatto ricorso all'inserimento in alcuni *quiz* per l'esame di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia di argomenti non previsti espressamente dal bando (ad esempio, anatomia comparata ed ortopedia), che per la loro specificità hanno penalizzato ingiustamente coloro che hanno percorso un profilo di studi di natura umanistica,

impegna il Governo

ed, in particolare, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a partire dall'anno accademico corrente, a ripristinare per le facoltà di medicina e chirurgia, che ne avevano ridotto il numero, gli stessi posti degli anni precedenti

e ad accogliere le richieste eventualmente avanzate dai rettori, che, sulla base delle verifiche effettuate, ritengano possibile un'estensione del numero degli accessi superiore a quello già stabilito per l'anno accademico 2000-2001, mediante scorrimento delle graduatorie di merito già stilate a seguito delle selezioni del settembre 2000.

**9/7011/2.** Fronzuti, D'Alia, Conti, Cardiello, Lucchese, Colucci, Gazzilli, Cuccu, Divella, Del Barone, Giannattasio, Cola, Amato, Aleffi, Tringali, Gizzi, Baiamonte, Antonio Pepe, Becchetti, Mammola, Riccio.

La Camera,

premesso che:

la determinazione annuale del numero di posti stabilito per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è di competenza del Ministro, così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 264 del 1999;

va rilevata la sproporzione tra il numero di posti previsto per l'accesso ai corsi di laurea e quello degli aspiranti, che in molti casi, soprattutto al meridione e per il corso di laurea in medicina e chirurgia, raggiunge il rapporto di 1 posto per 9 o 10 candidati;

alcuni atenei, come la seconda Università di Napoli, hanno ridotto il numero di posti totali per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia rispetto all'anno accademico precedente;

il numero dei candidati al suddetto corso di laurea è stato sempre superiore a qualsiasi previsione;

molti aspiranti non sono rientrati nei posti messi a disposizione per frazione di punto, soprattutto a causa delle nuove modalità di valutazione (-0,20 punti per ogni risposta errata);

alcuni *quiz* per l'esame di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia non rientravano tra gli argomenti previsti nel bando (ad esempio, anatomia comparata e ortopedia) ed altri (matematica e fisica), per la loro specificità e quoziente di difficoltà hanno penalizzato coloro che hanno conseguito diplomi di natura umanistica,

impegna il Governo

a partire dal corrente anno accademico, a ripristinare per la facoltà di medicina e chirurgia gli stessi posti, per gli atenei che ne avevano ridotto il numero, rispetto agli anni precedenti e ad accogliere le eventuali richieste avanzate dai rettori delle università, i quali, a seguito di ulteriori verifiche, ritengano possibile estendere gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ad un numero di matricole superiore a quello già stabilito per l'anno accademico 2000-2001, mediante scorrimento delle graduatorie di merito formatesi a seguito delle selezioni pubbliche del settembre 2000.

**9/7011/3.** Gatto, Jervolino Russo, Maura Cossutta, Abaterusso, Abbate, Abbondanzieri, Albanese, Angelici, Barbieri, Basso, Battaglia, Brancati, Brunale, Caccavari, Caruano, Casinelli, Cennamo, Chiusoli, Cola, Corvino, De Franciscis, De Simone, Di Fonzo, Duca, Faggiano, Fredda, Galdelli, Gasperoni, Giacalone, Giacco, Giardiello, Iannelli, Izzo, Luongo, Malagnino, Mariani, Maselli, Mastroluca, Michelangeli, Molinari, Occhionero, Oliverio, Olivo, Palma, Penna, Petrella, Piccolo, Pistone, Rabbito, Rava, Romano Carratelli, Rossiello, Paolo Rubino, Ruzzante, Saia, Sales, Scrivani, Settimi, Siniscalchi, Soriero, Stanisci, Susini, Tattarini, Trabattoni, Vannoni, Gaetano Veneto, Vozza.

La Camera,

premesso che:

in molte università italiane l'accesso alle varie facoltà è selezionato da prove che si svolgono attraverso dei *test*, che spesso si possono definire *quiz*, i quali hanno un grado di approfondimento delle attitudini intellettive dei candidati assai

superficiale e quindi risulterebbero più utili per selezionare qualifiche inferiori;

tutta la scuola italiana e, in particolare, l'università è in fase di profonda trasformazione per la stagione riformatrice della attuale azione di governo,

impegna il Governo

a studiare nuove forme di selezione all'accesso universitario più coerenti con il progetto riformatore e, soprattutto, rispettose dei *curricula* scolastici e dei precedenti percorsi di formazione degli studenti.

**9/7011/4.** Risari, Giacalone.

La Camera, premesso che:

rilevato lo squilibrio tra il numero previsto per concorrere ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e i partecipanti ai test per l'ammissione, che soprattutto tale sproporzione è più rilevante negli atenei del meridione d'Italia;

considerato che da ciò deriva l'esclusione di molti aspiranti al corso di laurea in questione mentre il mondo del lavoro nel settore sanitario richiede ulteriori figure professionali;

tenuto conto dell'indispensabilità di dotare le università italiane di strutture efficienti e innovative per migliorare la competitività della ricerca scientifica nel nostro Paese al fine di evitare ulteriori « fughe di cervelli » all'estero;

impegna il Governo

ad accogliere le richieste che provengono dalle università italiane, soprattutto quelle del Mezzogiorno, di modo che venga ampliata la possibilità di accedere ai corsi di medicina e chirurgia;

a dotare le università italiane di mezzi e strumenti moderni per una migliore e più qualificata formazione professionale nel campo della ricerca scientifica.

**9/7011/5.** Borghezio, Matranga.

La Camera, premesso che:

rilevato lo squilibrio tra il numero previsto per concorrere ai corsi di laurea di medicina e chirurgia e i partecipanti ai test per l'ammissione;

considerato che da ciò deriva l'esclusione di molti aspiranti al corso di laurea in questione mentre il mondo del lavoro nel settore sanitario richiede ulteriori figure professionali;

tenuto conto dell'indispensabilità di dotare le università italiane di strutture efficienti e innovative per migliorare la competitività della ricerca scientifica nel nostro Paese al fine di evitare ulteriori « fughe di cervelli » all'estero;

impegna il Governo

ad accogliere le richieste che provengono dalle università italiane, di modo che venga ampliata la possibilità di accedere ai corsi di medicina e chirurgia;

a dotare le università italiane di mezzi e strumenti moderni per una migliore e più qualificata formazione professionale nel campo della ricerca scientifica.

**9/7011/6.** Fratta Pasini, Matranga.

*PROPOSTE DI LEGGE: SIMEONE; ARMOSINO ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; PISANU ED ALTRI; OLIVIERI ED ALTRI; PECORELLA ED ALTRI; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; CONTENTO E TRANTINO; PISAPIA; PECORELLA; PECORELLA ED ALTRI; CAROTTI; S. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810 — SENATORI: FASSONE ED ALTRI; LA LOGGIA ED ALTRI; OCCHIPINTI ED ALTRI; SALVATO ED ALTRI; FASSONE ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; CALVI ED ALTRI; SENESE ED ALTRI; FOLIERI; FASSONE ED ALTRI; CENTARO* (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO)*; BIONDI E COSTA: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DI RIFORMA DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE* (463-1863/*TER*-1870/*TER*-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-5702-5752-6339-6590-6631)

***(A.C. 463 – sezione 1)***

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, le parole da: « o in occasione » fino alla fine sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 18, » e le parole: « quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi ».

3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalla seguente:

« *c)* nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)* ».

4. All'articolo 371, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, le parole da: « ovvero » fino alla fine sono soppresse.

5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova

di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza ».

***(A.C. 463 – sezione 2)***

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* se uno o più imputati hanno reso dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri e una delle parti intende chiederne l'esame come testimoni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

***2. 1.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

***2. 2.** La Commissione.

***(A.C. 463 – sezione 3)***

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« *3.* Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

*a)* le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti;

*b)* salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere;

*c)* se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso;

*d)* qualora abbia a rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà l'ufficio di testimone;

*e)* nei casi previsti dall'articolo 197-*bis* sarà comunque assistita da un difensore, il quale avrà diritto di partecipare all'esame.

3-*bis*. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, la persona interrogata non potrà assumere l'ufficio di testimone in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.9 DELLA COMMISISONE

*All'emendamento 3.9, lettera* c), *sostituire le parole da:* assumerà *fino alla fine della lettera con le seguenti:* assume, limitatamente a tali fatti, l'obbligo di dire la verità e di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice.

***0. 3. 9. 1.** La Commissione.

*All'emendamento 3.9, lettera* c), *sostituire le parole da:* assumerà *fino alla fine della lettera con le seguenti:* assume, limitatamente a tali fatti, l'obbligo di dire la verità e di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice.

***0. 3. 9. 4.** Parenti, Crema.

*All'emendamento 3.9, sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:*

3-*bis*. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera *c)*, la persona interrogata non potrà assumere gli obblighi del testimone in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, rende inutilizzabili le dichiarazioni nei suoi confronti.

**0. 3. 9. 3.** Pecorella.

*All'emendamento 3.9, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

3-*ter*. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera *c*), la persona interrogata non potrà assumere l'ufficio di testimone in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese.

**0. 3. 9. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso, lettera* a), *sostituire le parole da:* essere utilizzate nei suoi confronti *fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

*b)* salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

*c)* se decide di rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, limitatamente a tali fatti, l'obbligo di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice e di dire la verità;

*d)* nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla lettera *c)* sono applicabili le sanzioni previste per il testimone renitente, falso o reticente.

3-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 rende inutilizzabili le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona.

**3. 9.** La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 3, lettera* d), *sostituire la parola:* assumerà *con le seguenti:* potrà assumere in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197,

**3. 6.** Marotta.

*Al comma 1, capoverso 3, lettera* d), *sostituire le parole:* l'ufficio di testimone *con le seguenti:* l'obbligo di rispondere davanti al giudice, nel contraddittorio delle parti, e di dire la verità.

**3. 3.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso 3, lettera* d), *sostituire le parole:* l'ufficio di testimone *con le seguenti:* , limitatamente a tali fatti, l'obbligo di rispondere in contraddittorio davanti al giudice e di dire la verità.

**3. 7.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 3, lettera* d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* dette dichiarazioni saranno valutate ai fini della credibilità del dichiarante; esse saranno valutate come prova solo se confermate da elementi di prova di natura diversa.

**3. 1.** Saponara.

*Al comma 1, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

*d-bis)* nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla lettera *d)* sono applicabili le sanzioni previste per il testimone renitente, falso o reticente.

**3. 8.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera* e).

**3. 4.** Pecorella.

*Al comma 1, capoverso 3-*bis*, aggiungere, in fine, le parole:* , le quali comunque non possono essere utilizzate nei suoi confronti.

**3. 5.** Pecorella.

***(A.C. 463 – sezione 4)***

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *1.* Quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice lo ritiene necessario sulla base di specifiche esigenze ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

*Al comma 1, capoverso, premettere le parole:* Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*,

**4. 3.** Marotta.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole:* precedenti dichiarazioni *aggiungere le seguenti:* ovvero su richiesta di parte.

**4. 2.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* il giudice lo ritiene *con le seguenti:* le parti lo ritengono.

**4. 1.** Saponara.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*. - 1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 192. – *(Valutazione della prova)* – *1.* Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

*2.* L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

*3.* Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

*4.* La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, ultima ipotesi, ed alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 197-*bis*.

*5.* Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 debbono riguardare sia il fatto di reato contestato, sia gli autori di questo e possono consistere in dichiarazioni di coimputati e delle persone indicate negli articoli 197-*bis* e 210, soltanto se sia stato accertato che ciascuna dichiarazione, ivi compresa quella di cui al comma 3, derivi dalla diretta ed autonoma conoscenza dei fatti oggetto della dichiarazione medesima ».

**4. 02.** Marotta.